

1°) l' Istituto non potrebbe collocare il proprio credito per L. 1.400.000 in quanto, al momento della concessione del mutuo, furono trattenute L. 80.000, sicché la sorte capitale è ridotta a L. 1.320.000;

2°) l' Istituto non potrebbe collocare gli interessi al tasso dell' 8% oltre due anni, perché tale fatto non venne convenuto nella iscrizione ipotecaria e norma dell' art. 2010 C. C.;

3°) occorrerebbe che l' Istituto dimostrasse il reale pagamento della R. M.;

4°) non sarebbe ammissibile la collocazione delle L. 80.000 per spese irripetibili, delle quali occorrerebbe dare il rendiconto;

5°) gli interessi 8% sarebbero dovuti soltanto fino al giorno della aggiudicazione, poiché, posteriormente, sarebbero dovuti gli interessi a carico degli acquirenti in ragione del 6%;

L' Istituto, con la propria domanda di collocazione, ha cercato di ottenere la maggior somma possibile, ma è dubbio se la domanda possa essere accolta integralmente.

Intirutto la somma capitale può essere ridotta da L. 1.400.000 a L. 1.320.000.

Per quanto riguarda la R. M., la richiesta dell' Istituto potrà essere accolta soltanto se